

M



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COURTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

16856/04

Oggetto

VENDITA FALLIMENTARE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | |
|-----------------------|------------|----------------------|
| Dott. Angelo | GRIECO | - Presidente - |
| Dott. Ugo | VITRONE | - Consigliere - |
| Dott. Maria Gabriella | LUCCIOLI | - Consigliere - |
| Dott. Aldo | CECCHERINI | - Consigliere - |
| Dott. Aniello | NAPPI | - Rel. Consigliere - |

R.G.N. 21915/01

25825/01

Cron. 27717

Rep. 4002

Ud.23/03/04

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

FER S.R.L., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIVORNO 51, presso l'avvocato ALBERTO DELPINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO DE LUCA, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CURATELA FALLIMENTO CROSS ITALIA S.R.L.; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI DUEVILLE;

- intimati -

2004

710

e sul 2° ricorso n° 25825/01 proposto da:



COMUNE DI DUEVILLE, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 2,
presso l'avvocato MARIA CRISTINA D'ALESSANDRO che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO
CAPPELLARO, giusta mandato in calce al controricorso e
ricorso incidentale condizionato;

- ricorrente *incidentale* -

contro

FALLIMENTO CROSS ITALIA S.R.L.; FER S.R.L.;

- intimati -

avverso il decreto del Tribunale di VICENZA, depositato
il 09/07/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/03/2004 dal Consigliere Dott. Aniello
NAPPI;

udito per il ricorrente, l'Avvocato DE LUCA che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, l'avvocato D'ALESSANDRO che
ha chiesto il rigetto del ricorso principale e
l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il
rigetto del primo motivo; assorbito il secondo motivo
del ricorso principale; assorbito il ricorso
incidentale condizionato.



Svolgimento del processo

Con ordinanza resa il 15 giugno 2000 il giudice delegato al fallimento della Cross Italia s.r.l. dispose la vendita senza incanto di un immobile di proprietà della società fallita, dando atto dell'esistenza di un diritto ventennale di prelazione convenzionalmente riconosciuto in favore del comune di Dueville nel contratto di acquisto dell'immobile stipulato il 27 giugno 1985.

Alla successiva gara parteciparono, oltre allo stesso comune di Dueville, anche la Fer s.r.l., che si aggiudicò l'immobile per il prezzo di £. 1.360.000.000; ma il giudice delegato, nel dichiarare l'aggiudicazione, ribadì la salvezza del diritto di prelazione del comune di Dueville, cui assegnò un termine per esercitarlo.

Contro questo provvedimento la Fer s.r.l. propose prima reclamo ex art. 26 legge fall. e poi ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale. Ma nelle more del giudizio di legittimità il giudice delegato dispose l'aggiudicazione definitiva dell'immobile al Comune di Dueville, che aveva in effetti esercitato il diritto di prelazione vantato.

Il reclamo proposto contro il decreto di aggiudicazione definitiva fu peraltro dichiarato inammissibile



dal tribunale, che qualificò il decreto come meramente consequenziale alla già impugnata aggiudicazione condizionata. Sicché la Fer s.r.l. ha proposto ora ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale, deducendo due motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso il Comune di Dueville, che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato.

Nelle more del procedimento questa Corte, con sentenza n. 17523 del 23 giugno 2003, ha cassato con rinvio il decreto con cui il Tribunale di Vicenza aveva respinto il reclamo proposto dalla Fer s.r.l. contro il decreto condizionato di aggiudicazione.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente disposta a norma dell'art. 335 c.p.c. la riunione dei ricorsi.

2. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce violazione degli art. 159 e 112 c.p.c. e motivazione apparente, lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano dichiarato l'inammissibilità del ricorso in ragione della già proposta impugnazione contro il provvedimento di aggiudicazione provvisoria del bene controverso. Sostiene infatti che nessuna norma preclude la impugnabilità di un provvedimento consequenziale ad altro già impugnato, mentre una valutazione



dell'interesse a proporre l'impugnazione avrebbe semmai dovuto indurre il tribunale a dichiarare inammissibile l'impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria non l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva.

Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce violazione degli art. 72 e 108 legge fall., 132 e 573 c.p.c., sostenendo che v'è incompatibilità tra la prelazione riconosciuta al comune di Dueville e il procedimento di vendita fallimentare del bene sul quale il privilegio viene vantato.

Il primo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, il procedimento di liquidazione delle attività fallimentari, analogamente al processo esecutivo, "si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema proprio del processo di cognizione - bensì come una successione di subprocedimenti, cioè in una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi"; e tale autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le situazioni invalidanti, che si producano nella fase che è conclusa dalla ordinanza di vendita, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del procedimento, mediante reclamo ex art. 26 legge fall., "solo in quanto impedi-



scano che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre ogni altra situazione invalidante, di per sé non preclusiva del conseguimento dello scopo del processo, deve essere eccepita" con una distinta impugnazione (Cass., sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178, m. 494405, Cass., sez. I, 16 maggio 1997, n. 4350, m. 504417). Sicché certamente "la suddivisione del procedimento esecutivo in fasi autonome strumentalmente propeedeutiche a distinti provvedimenti successivi e la immediata impugnabilità dei singoli provvedimenti con i mezzi specifici e nei termini previsti dalla legge comportano una riduzione della operatività dell'art. 159 c.p.c., in virtù del quale la nullità di un atto si estende agli atti successivi che ne siano dipendenti"; ma l'art. 159 c.p.c. opera altrettanto certamente nell'ambito degli atti appartenenti a uno stesso subprocedimento, qual è quello della vendita, che si conclude con il trasferimento del bene espropriato (Cass., sez. I, 16 febbraio 1999, n. 1302, m. 523273).

Sostiene, peraltro, la ricorrente che nel caso in esame i dubbi circa il suo interesse ad agire si sarebbero potuti porre con riferimento alle impugnazioni proposte contro il decreto di aggiudicazione condizio-



nata, non per l'impugnazione proposta contro il decreto definitivo di aggiudicazione. E, in realtà, nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che "è solo l'aggiudicazione del bene posto in vendita a incidere sul diritto del concorrente escluso, non il provvedimento che prima dell'incanto abbia riconosciuto o negato il diritto di prelazione vantato dall'interessato"; sicché l'aspirante aggiudicatario non ha un onere di impugnare un provvedimento inidoneo a procurargli una concreta, attuale e diretta lesione del suo diritto (Cass., sez. I, 5 maggio 2000, n. 5643, m. 536172, Cass., sez. I, 28 febbraio 2000, n. 2209, m. 534463, Cass., sez. I, 13 maggio 1998, n. 4794, m. 515359).

Tuttavia nel caso in esame non era stato impugnato il mero riconoscimento del diritto di prelazione, contenuto già nel provvedimento di indizione della vendita senza incanto, bensì il condizionamento del provvedimento di aggiudicazione dell'immobile alla Fer s.r.l., che, pur avendo vinto la gara, si vedeva così limitato il suo diritto ad acquistare la proprietà del bene controverso. Certo l'omessa impugnazione dell'ordinanza di aggiudicazione, condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del comune, non avrebbe precluso all'aggiudicatario il reclamo avverso l'ordinanza con cui il giudice delegato aggiudicò successiva-



mente il bene al titolare del diritto di prelazione (Cass., sez. I, 28 febbraio 2000, n. 2209, m. 534463), posto che, come s'è detto, entrambi i provvedimenti appartengono allo stesso subprocedimento di vendita e incidono progressivamente sul medesimo interesse. Ma una volta scelta la strada di impugnare già il provvedimento di aggiudicazione condizionata, la ricorrente non aveva più interesse a impugnare anche i provvedimenti consequenziali, che sarebbero comunque rimasti travolti in caso di accoglimento della prima impugnazione.

Va, pertanto, rigettato il primo motivo del ricorso, perché correttamente i giudici del merito dichiararono inammissibile il reclamo proposto dalla Fer s.r.l. E questa decisione preclude l'esame del secondo motivo, che attiene al merito della controversia; come preclude l'esame del ricorso incidentale condizionato.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidandole in complessivi €. 6.100, di cui €. 6.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.


Roma, 23 marzo 2004.

Il Consigliere estensore



8

Il Presidente



%

IL CANCELLIERE

Somenza Pizzalupi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il 25 AGO. 2004
IL CANCELLIERE

[Signature]

CORTE SUPREMA CASSAZIONE

Si attesta la registrazione presso l'Agenzia
delle Entrate di Roma 2 il 22-9-04
serie 4 al n. 107756 versate € 151,11
apposta in calce alla copia autentica
(art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002)

[Signature]